

	COMUNE DI ROSSANO VENETO PROVINCIA DI VICENZA SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE Piazza G. Marconi, 4 – 36028 Rossano Veneto (VI) Tel 0424 / 547160-1-3 – Fax 0424 / 547164 P. IVA 00261630248 pec: rossanoveneto.vi@cert.ip-veneto.net
---	--

Prot. 6071

Lì, 02.05.2024

Rif.prot. 14/2024

OGGETTO: **Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) n. 49:**

QUAKE SRL - stabilimento di Rossano Veneto in Via E. Fermi n. 67/69 + Via A. Volta 28/30.

PRATICA SUAP 02690870247-07122023-0749 prot. 0554411 del 29.12.2023

Titoli abilitativi:

- Autorizzazione Alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4, comma 6, della Legge 26 ottobre 1955, n. 447

MARCA DA BOLLO
€ 16,00
n. seriale 01211442027520
del 4.08.2023

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la domanda della ditta QUAKE SRL presentata tramite il portale SUAP Infocamere pervenuta al prot. 14 in data 01.01.2024 intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per emissioni in atmosfera;

Viste le integrazioni documentali fornite dalla Ditta su richiesta della Provincia;

Vista la documentazione allegata all'istanza, e la successiva integrazione;

Presso atto che l'attività è ubicata a Rossano Veneto in Via E. Fermi n. 67/69 + Via A. Volta n.28/30;

Visto il provvedimento adottato dalla Provincia di Vicenza – Area Servizi al Cittadino e al Territorio – Settore Ambiente – Servizio Ambiente e Territorio n. registro 77/2024 del 29.03.2024;

Visti il D.P.R. 160/2010 ed il D.P.R. 59/2013;

rilascia la seguente:

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

a: **QUAKE SRL C.F. 02690870247** - stabilimento sito in Rossano Veneto (Vi) Via E. Fermi n. 67/69 + Via A. Volta 28/30

per i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152;
- Comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1955, n. 447;

PRESCRIZIONI:

L'impresa deve essere gestita nel rispetto delle prescrizioni riportate nell'Allegato al provvedimento adottato dalla Provincia di Vicenza – Area Servizi al Cittadino e al Territorio - Settore Ambiente – Servizio Ambiente e Territorio n. registro 77/2024 del 29.03.2024, il quale forma parte integrante e sostanziale della presente Autorizzazione Unica Ambientale.

AVVERTENZE:

- 1) il presente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale **ha validità 15 anni a partire dalla data del suo rilascio;**
- 2) l'azienda è tenuta a verificare periodicamente il rischio di deterioramento dell'ambiente esterno (es. contaminazione dei terreni e delle acque in caso di sversamenti accidentali/incendi interessanti il perimetro aziendale) ed adottare le opportune azioni di prevenzione, ad esempio, la predisposizione di un sistema di chiusura dei propri scarichi delle acque meteoriche prima del recapito finale e la formazione del personale addetto alla gestione di tali eventi;
- 3) nel caso di volturazione o cambio di denominazione del soggetto titolare della presente A.U.A., il nuovo gestore dovrà darne comunicazione alla Provincia per il tramite di questo SUAP, dichiarando che le condizioni di esercizio rimangono invariate e allegando l'eventuale documentazione. Tale comunicazione non comporta l'avvio delle procedure di cui all'articolo 4 del D.P.R. 59/2013, ai sensi della D.G.R.V. n. 1775 del 3 ottobre 2013;
- 4) in caso di chiusura dello stabilimento, dovrà esserne data comunicazione alla Provincia e al SUAP del Comune di Rossano Veneto.
- 5) il presente provvedimento è soggetto a revoca ovvero a modifica ove risulti la pericolosità e/o la dannosità dell'attività esercitata, o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
- 6) in forza dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 59/2013, le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza quando:
 - a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono.
- 7) sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto, quali ad esempio in materia edilizio-urbanistica, in materia di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
- 8) sono fatti salvi i diritti di terzi.

Informa che l'attività di controllo e gli eventuali provvedimenti sanzionatori (anche interdittivi) rimangono in capo all'autorità competente, così come definita dalla normativa settoriale vigente.

DANDO ATTO CHE

- a) il presente provvedimento costituisce rilascio di **autorizzazione unica ambientale (AUA)**, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013;
- b) il presente provvedimento viene trasmesso tramite lo **Sportello Camerale SUAP** per i conseguenti aspetti di competenza e per opportuna conoscenza a:
 - **Società QUAKE SRL:** quakericami@pec.it;
 - **Provincia Vicenza** - Settore Ambiente – Servizio Ambiente e territorio - Contrà Gazzolle n. 1 - 36100 Vicenza - PEC: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
 - **ARPAV** – Dipartimento di Vicenza - Via Zamenhof, 353-355 - 36100 Vicenza - PEC: dapvi@pec.arpav.it;

nonché pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione trasparente- Informazioni Ambientali;

- c) l'autorizzazione rilasciata ha una durata di quindici anni che decorrono dalla data di rilascio e la relativa domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza;
- d) il responsabile del procedimento per l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) è il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Vicenza;
- e) il responsabile del procedimento di rilascio della presente autorizzazione unica ambientale è il Dirigente dell'Area Urbanistica - Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune di Rossano Veneto

Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, entro 120 giorni dalla notifica, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



IL RESPONSABILE DELLO
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA
Dott. Ivan Moresco
Firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)

Allegati:

1. "Allegato emissioni in atmosfera" della Provincia di Vicenza – Area Tecnica – Servizio Ambiente n. registro 77/2024 del 29.03.2024;

Informazioni ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90

Ufficio competente è lo Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E)

Responsabile del Servizio: Dott. Ivan Moresco

Istruttore della pratica: Patrizia Parolin

tel. 0424 547190 e-mail commercio@comune.rossano.vi.it



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

SERVIZIO AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieveo, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

N° Registro: 77/2024 del 29/03/2024

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

Impresa: QUAKE SRL

Sede legale: Via E. Fermi, nn. 67/69, 36028 Rossano Veneto (VI)

Sede operativa: Via E. Fermi, nn. 67/69 + Via A. Volta, nn. 28/30, 36028 Rossano Veneto (VI)

IL DIRIGENTE

Preso atto che con prot. n. 74 del 02/01/2024 è stata acquisita agli atti della Provincia la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta dal SUAP territorialmente competente presentata dall'impresa in oggetto;

Dato atto che nella domanda di cui sopra l'impresa indica i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale per i quali chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale:

Titoli abilitativi in materia ambientale per i quali il Gestore chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447

Evidenziato che, con la suddetta domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, la ditta ha comunicato il possesso del seguente titolo abilitativo, che sarà sostituito dall'A.U.A.:

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. Reg. 2/ARIA del 01/02/2011 prot. n. 7020/AMB rilasciata dalla Provincia di Vicenza.

Richiamata la nota prot. n. 3770 del 26/01/2024 con la quale la Provincia ha indetto la Conferenza di Servizi semplificata ed ha comunicato al SUAP territorialmente competente le integrazioni/informazioni necessarie per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale da richiedere all'Impresa e ai soggetti competenti in materia ambientale;

Considerate le integrazioni documentali fornite dall'Impresa in data 26/02/2024 (rif. carico documentazione a portale camerale);

Preso atto che, in merito agli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera, da parte del Comune di Rossano Veneto (VI) entro i termini previsti non sono pervenuti elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione;

Preso atto che l'Impresa allegata all'istanza di A.U.A. ha presentato al Comune la "Valutazione Previsionale di Impatto Acustico" nella quale si evidenzia che la rumorosità imputabile all'Impresa rispetta i limiti previsti dalla Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 e Decreti successivi ed ha richiesto il titolo abilitativo;

Vista l'assenza di riscontro da parte del Comune in merito alla Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, nonostante i tempi trascorsi, e richiamata la L. 241/90 in riferimento ai tempi del procedimento;

Ritenuto pertanto, sulla scorta della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico presentata dalla ditta, di ricomprendere nel presente provvedimento anche il titolo abilitativo in materia di impatto acustico;

Richiamata in ogni caso la competenza comunale in materia di impatto acustico anche ai fini della verifica di quanto dichiarato/comunicato dall'impresa e dell'assunzione di eventuali determinazioni in via di autotutela;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 recante regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

Visti l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni;

Preso atto che il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Determina del Segretario generale n. 256 del 26/02/2021) che è di giorni 120/150 (ID Proc. 947);

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 42 del 31/03/2023 di conferimento dell'incarico di Direzione dell'Area Tecnica dell'Ente;

ADOPTA

il presente provvedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) contenente i seguenti titoli:

Titoli abilitativi sostituiti dall'Autorizzazione Unica Ambientale
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447

INFORMA

che l'impresa dovrà essere gestita nel rispetto delle prescrizioni riportate nell'Allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale:

"Allegato Emissioni in atmosfera"

AVVERTE CHE

1. Il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di 15 anni a partire dal rilascio da parte dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) competente;
2. l'azienda è tenuta a verificare periodicamente il rischio di deterioramento dell'ambiente esterno (es. contaminazione dei terreni e delle acque in caso di sversamenti accidentali/incendi interessanti il perimetro aziendale) ed adottare le opportune azioni di prevenzione, ad esempio, la predisposizione di un sistema di chiusura dei propri scarichi delle acque meteoriche prima del recapito finale e la formazione del personale addetto alla gestione di tali eventi;
3. nel caso di volturazione o cambio di denominazione del soggetto titolare dell'AUA, il nuovo gestore dovrà darne comunicazione alla Provincia per il tramite del SUAP, dichiarando che le condizioni di esercizio rimangono invariate e allegando l'eventuale documentazione. Tale comunicazione non comporta l'avvio delle procedure di cui all'articolo 4 del DPR 59/2013, ai sensi della DGRV n. 1775 del 3 ottobre 2013;
4. in caso di chiusura dello stabilimento, dovrà esserne data comunicazione alla Provincia e allo Sportello Unico.

TRASMETTE

Il presente provvedimento allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e per il contestuale inoltro ad ARPAV e agli Enti coinvolti nel procedimento.

INFORMA CHE

l'attività di controllo e gli eventuali provvedimenti sanzionatori (anche interdittivi) rimangono in capo all'autorità competente così come definita dalla normativa settoriale vigente.

Sottoscritto dal Dirigente dell'Area Tecnica
Ing. Filippo Squarcina
con firma digitale



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

SERVIZIO AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

ALLEGATO EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il presente allegato, definito come “*Allegato Emissioni in atmosfera*” e costituente parte integrante e sostanziale del provvedimento provinciale finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, riporta i limiti, le prescrizioni e le condizioni da osservare nell'ambito delle emissioni in atmosfera provenienti dall'Impresa **Quake S.r.l.** nello stabilimento sito in **Via E. Fermi, nn. 67/69** ed in **Via A. Volta, nn. 28/30**, nel comune di **Rossano Veneto**.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, Parte V, e successive modifiche e integrazioni, in particolare il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128.

Legge Regionale 33/85.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA AGLI ATTI DA PARTE DELL'IMPRESA E CONSIDERAZIONI:

- Lo stabilimento in esame risulta autorizzato con Autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. Reg. 2/ARIA del 01/02/2011 prot. n. 7020/AMB rilasciata dalla Provincia di Vicenza.
- Trattasi di rinnovo con modifiche.
- La ditta effettua attività di ricamificio, con fasi di laseratura, mediante due laser a ponte e due laser a banco, aventi emissioni convogliate rispettivamente ai camini nn. C1, C2 e C3.
- Per le varie lavorazioni vengono utilizzati dei prodotti contenenti COV per un consumo complessivo inferiore a 10 kg/giorno.
- Per la produzione di alcuni prototipi viene effettuata una lavorazione in alta frequenza e/o stampe, con consumo di prodotti classificati come H360 (attività in deroga ai sensi dell'art. 271, comma 1 del D. Lgs. 152/2006).
- La modifica consiste nell'introduzione di una fase di pressatura e soffiatura del materiale, dopo che questo è stato riscaldato (in gergo “biscottato”), con emissioni convogliate al nuovo camino n. C4, previo abbattimento con filtro a cartucce.

ELENCO DEI PARERI RICEVUTI DA ALTRI ENTI E CONSIDERAZIONI:

- Da parte del Comune di Rossano Veneto, entro i termini previsti, non sono pervenuti elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione.
- Si richiama il parere espresso dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente nella seduta del 11.11.2010 in ordine all'applicazione delle modifiche intervenute con il D.Lgs. 128/10.

OBBLIGHI E PRESCRIZIONI:

Il presente atto è subordinato all'osservanza

- dei seguenti obblighi:

1. Deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo alla Provincia ed all'ARPAV, la data di messa in esercizio dei nuovi impianti (**comunicazione di avvio impianto**). Il termine per la messa a regime dell'impianto coincide con la messa in esercizio dello stesso.
2. Deve essere effettuato un controllo analitico nei primi dieci giorni di marcia controllata dei nuovi impianti a regime, trasmettendone gli esiti alla Provincia e all'ARPAV entro i successivi 45 giorni (**comunicazione esiti**).

primo controllo) e dando comunicazione ad ARPAV con almeno 15 giorni d'anticipo della data in cui intende effettuare i prelievi.

- delle seguenti prescrizioni:

3. I valori di emissione degli inquinanti e delle portate non dovranno essere superiori a:

Fase	Camino n.	Quota (m)	Portata (Nm ³ /h)*	Parametri	Limiti (mg/Nm ³)
Pressatura e soffiatura	C4	> 1 sopra il tetto	9.000	Polveri	10

* La portata autorizzata si considera rispettata qualora rientri in un range di variabilità di $\pm 20\%$. A fronte di riscontri analitici con portate riscontrate superiori, il limite di emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell'art. 271, comma 13, del D.Lgs. 152/06.

4. Con riferimento alle ultime analisi effettuate, gli autocontrolli successivi delle emissioni sono previsti con cadenza triennale. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito registro (**registro controlli analitici**) allegando i certificati analitici e tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs. 152/06. Gli autocontrolli devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo e dovranno essere determinate sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Per i referti e le analisi si dovrà far riferimento, con carattere vincolante per quanto attiene ai contenuti, allo schema allegato.
5. Per le metodologie di campionamento e di analisi si deve fare riferimento a quelle adottate dal Servizio Laboratori di ARPAV e reperibili nel sito internet <http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodiche-analitiche>. In caso di impossibilità tecnica, l'azienda dovrà procedere a formulare una proposta alternativa da concordare con ARPAV. Al rapporto di prova dovrà essere allegato il giudizio di conformità del metodo redatto dal tecnico competente.
6. La sezione di campionamento dovrà rispettare quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato 6 alla parte 5 del D.Lgs.152/06; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita la presenza, in alternativa, o di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato, munito di tappo e saldato al camino, o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori passanti e di controflangia cieca per la chiusura, costruiti secondo quanto riportato in allegato; in caso di impossibilità tecnica, l'azienda dovrà procedere a formulare una proposta alternativa da concordare con ARPAV. I punti di prelievo devono sempre essere accessibili in sicurezza da parte delle autorità competenti al controllo.
7. Ai sensi del comma 20 all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, se si verifica un superamento dei valori limite di emissione durante i controlli di competenza del gestore (**anche di un singolo valore delle tre prove che concorrono al dato medio**), le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti devono essere specificamente comunicate dalla ditta alla Provincia e all'ARPAV entro 24 ore dall'accertamento.
8. Deve sempre essere effettuata una corretta gestione e manutenzione dei sistemi di abbattimento autorizzati, secondo un apposito piano da tenere presso lo stabilimento e mettere a disposizione dell'autorità di controllo. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, deve essere annotata su un apposito registro (**registro manutenzioni impianti di abbattimento**) da tenersi a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 2 allegato VI parte V del D.Lgs 152/06.
9. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia e al dipartimento provinciale dell'ARPAV entro le otto ore successive. Qualora le anomalie di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.
10. Deve essere predisposto un registro (**registro materie prime**) in cui annotare, con frequenza almeno mensile, il consumo di materie prime contenenti COV, che dovrà essere inferiore a 10 Kg/giorno.
11. I limiti di emissione degli inquinanti non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione (se non nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio).

AVVERTENZE:

- a) Il presente provvedimento è valido unicamente per quanto oggetto di richiesta e rappresentato nella documentazione allegata alla stessa; eventuali modifiche del ciclo e dell'attività produttiva dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione, ovvero di domanda qualora sostanziali, come disposto al comma 8 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, sulla base delle quali questa Amministrazione potrà procedere all'aggiornamento o al rinnovo del presente provvedimento.
- b) Quanto sopra è riferito unicamente alla normativa relativa alle emissioni e il presente provvedimento non sortisce alcun effetto sostitutivo di nulla osta, autorizzazioni, concessioni, pareri ed altro di competenza di altri Enti.
- c) Questa Amministrazione si riserva di intervenire con richieste di approfondimenti in ordine alla quota dei camini, a fronte di segnalazioni/accertamenti in cui venga messa in dubbio l'anzidetta circostanza di efficace dispersione, ritenuta garantita con la quota individuata.
- d) Per quanto non disposto con il provvedimento di Autorizzazione, che sostituisce il precedente n. 2/ARIA del 01/02/2011, la ditta deve rispettare quanto previsto alla parte V del D.Lgs.152/06.
- e) Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia, ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta.
- f) L'eventuale trasferimento o ampliamento dello stabilimento comporta la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione.
- g) La Provincia si riserva la facoltà di modificare e integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia.

La Responsabile dell'Istruttoria
dott.ssa Silvia Romana Perotto

Il Responsabile del Servizio Ambiente
dott.ssa Maria Luisa Cogo

SCHEMA TIPO DI CERTIFICATO ANALITICO

(importante considerare le indicazioni sotto riportate)

Ditta: _____

Attività produttiva svolta: _____

Camino n. __ Relativo all'impianto di _____

Portata delle emissioni _____ Temperatura fumi _____

Portata delle emissioni secca _____ Portata delle emissioni normalizzata _____

Tenore di ossigeno* _____ Umidità ** _____

*(da riportare solo per processi di combustione)

** (da esprimere in percentuale Volume/Volume)

Parametro _____ Data _____

1) dalle ore _____ alle ore _____

2) dalle ore _____ alle ore _____

3) dalle ore _____ alle ore _____

Tipo e quantità di materie prime utilizzate nell'impianto durante il prelievo e che abbiano influenza sulle emissioni

Metodiche utilizzate per il campionamento e/o
analisi _____

Risultati analitici

Risultato prelievo 1

Valore di concentrazione

Risultato prelievo 2

Valore di concentrazione

Risultato prelievo 3

Valore di concentrazione

Risultato Valore di concentrazione medio

Tutti i dati grezzi, la strumentazione di prelievo e le ulteriori precisazioni analitiche dovranno essere dettagliate in un documento allegato (verbale di campionamento a firma del tecnico e/o relazione del professionista incaricato) che dovrà riportare, con preciso riferimento ai rapporti di prova relativi:

1. che le condizioni di marcia al momento del prelievo risultavano essere al regime massimo possibile (contestualizzato) od, eventualmente, motivare una situazione difforme;
2. la presenza, o meno, ed il funzionamento, o meno, di eventuali impianti di abbattimento ed eventuali modifiche fatte;
3. la motivazione sulla scelta degli inquinanti analizzati e giudizio sulla loro rappresentatività rispetto alla globalità dell'emissione ed al ciclo produttivo esaminato;
4. dati grezzi relativi alle misure e ai campionamenti effettuati;
5. motivazione delle eventuali difformità dei parametri tra quanto richiesto in sede di autorizzazione e quanto determinato al momento dell'analisi;
6. a precisazione di eventuali scelte, presentare eventualmente dati grezzi, curve delle misure effettuate con analizzatori in continuo.

(*)

Nelle more dei decreti attuativi richiamati al punto 17 dell'art. 271 del D. Lgs 152/2006 per il campionamento e la misura delle emissioni convogliate, tenuto conto di approfondimenti in merito effettuati con ARPAV si dispone quanto segue:

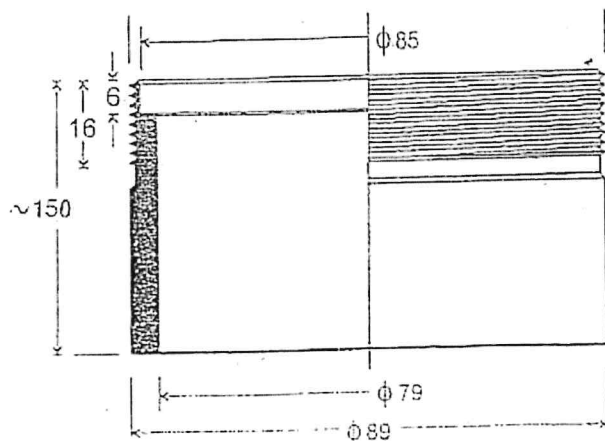
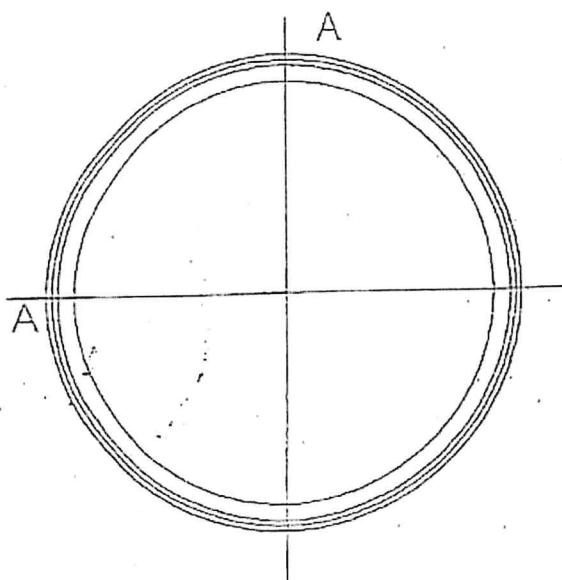
- il numero di prelievi o campioni da eseguire nel caso di campionamento manuale è di 3 per ciascuna misura. Ai fini del calcolo del valore di emissioni si deve considerare la media ottenuta da questi 3 campioni;
- il numero di prelievi o campioni è relativo a ciascun parametro o sostanza che si deve determinare per il confronto con il valore limite;
- il tempo di campionamento di un singolo prelievo deve essere di un'ora, tenuto conto che la concentrazione media è riferita, dal D.lgs 152/2006, ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose. Tempi di campionamento diversi devono essere motivati;
- eventuali difformità emerse in sede di analisi (anche relative ad un singolo campionamento) devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.

- CARATTERISTICHE DEL TRONCHETTO DI PRELIEVO.

TRONCHETTO FILETTATO

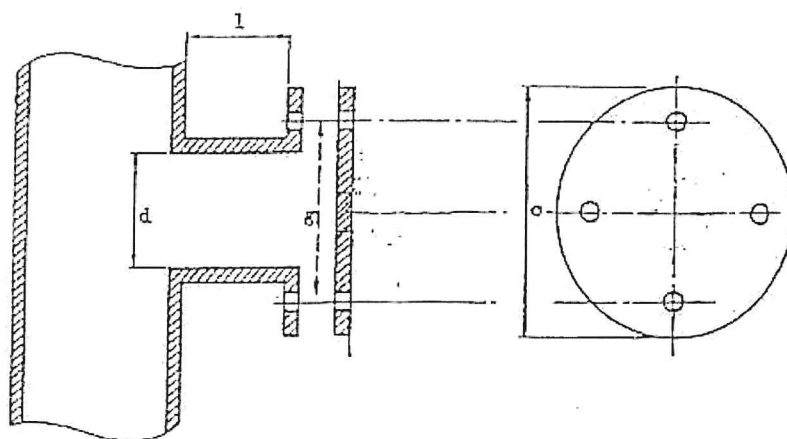
DA PREDISPORRE SUL CONDOTTO DI EMISSIONE
OGGETTO DI CONTROLLO

Completo di tappo femmina filettato e
flangia filettata con foro centrale da 80 mm
(che si possano avvitare al tronchetto anche alla temperatura di esercizio del condotto.)



SEZIONE A-A

- CARATTERISTICHE FLANGIA UNIVERSALE.



d = da 79 a 85 mm (sono raccomandati diametri da 125 a 130 mm per camini con diametro interno > 700 mm)

g = da 160 a 200 mm

l = inferiore o uguale a 120 mm